

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.

N° 21 DEL 29/09/2014

INDICE

* * *

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	1
Art. 2	Competenze	1
Art. 3	Responsabilità	1
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	2
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	2

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

Art. 6	Depositi di osservazione ed obitori	4
Art. 7	Casa funeraria e sala del commiato	4

CAPO III FERETRI

Art. 8	Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 9	Verifica e chiusura dei feretri	5
Art. 10	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	5
Art. 11	Piastrina di riconoscimento	6

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12	Trasporto di salme	7
Art. 13	Norme generali per il trasporto	7
Art. 14	Disciplina dell'attività di trasporto funebre	7
Art. 15	Riti religiosi e civili	8
Art. 16	Trasferimento di salme senza funerale	8
Art. 17	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	9
Art. 18	Trasporto in luogo diverso dal cimitero	9
Art. 19	Trasporto all'estero o dall'estero	9
Art. 20	Trasporto di ceneri e resti	10

CAPO V CIMITERI

Art. 21	Cimitero	11
---------	----------------	----

Art. 22	Disposizioni generali - Vigilanza.....	11
Art. 23	Reparti speciali	11

CAPO VI INUMAZIONI

Art. 24	Campi di inumazione	13
Art. 25	Cippo	13
Art. 26	Fosse per inumazione	13
Art. 27	Fiori e piante ornamentali	14
Art. 28	Materiali ornamentali	15

CAPO VII TUMULAZIONI E CONCESSIONI

Art. 29	Tumulazioni.....	16
Art. 30	Concessioni loculi e cellette ossario.....	17
Art. 31	Concessione terreno per tombe di famigli oneri a carico del concessionario.....	18
Art. 32	Tombe di famiglia: divieto di cessione, rinuncia, abbandono.....	18
Art. 33	Divieto di esecuzione opere senza autorizzazione	19
Art. 34	Durata concessione delle tombe di famiglia.....	19
Art. 35	Revoca concessioni ultra 99 anni.....	19
Art. 36	Forme degli atti di concessione.....	19

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37	Esumazioni: tipologie.....	20
Art. 38	Esumazioni ordinarie	20
Art. 39	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	20
Art. 40	Esumazioni straordinarie	20
Art. 41	Estumulazioni.....	21
Art. 42	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	22
Art. 43	Raccolta delle ossa.....	22
Art. 44	Oggetti da recuperare.....	23
Art. 45	Disponibilità dei materiali.....	23

CAPO IX CREMAZIONI

Art. 46	Cremazione.....	24
Art. 47	Autorizzazione alla cremazione di cadavere	24
Art. 48	Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	25
Art. 49	Modalità di conservazione delle ceneri.....	25

Art. 50	Affidamento delle ceneri.....	25
Art. 51	Autorizzazione alla dispersione.....	27
Art. 52	Registro per la cremazione.....	28

CAPO X
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Art. 53	Cadaveri ricevibili nei cimiteri comunali	29
Art. 54	Strutture e servizi cimiteriali	29
Art. 55	Personale del servizio di custodia	30
Art. 56	Responsabile del servizio	30
Art. 57	Custode del cimitero.....	30
Art. 58	Necroforo.....	31
Art. 59	Oneri a carico delle Ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali	31

CAPO XI
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 60	Orario di apertura	32
Art. 61	Divieti di accesso	32
Art. 62	Manutenzione dei viali, dei campi, ecc	32
Art. 63	Essenze arboree concesse	32
Art. 64	Posa lapidi, croci, cippi, ecc.	32
Art. 65	Rimozione di ornamentazioni vietate	33
Art. 66	Divieto di asportazione di materiali ed oggetti	33
Art. 67	Divieto di danni o sfregi ai muri, cappelle ecc.	33
Art. 68	Persone autorizzate a presenziare alle esumazioni straordinarie	33
Art. 69	Giorni vietati per le tumulazioni	33
Art. 70	Contegno nel cimitero	33
Art. 71	Divieto sostituzione lastre	33
Art. 72	Divieto scambio loculi	34
Art. 73	Divieti speciali	34
Art. 74	Tasse, diritti e tariffe per le concessioni cimiteriali.....	34

CAPO XII
IMPRESE E LAVORATORI PRIVATI

Art. 75	Accesso al cimitero	36
Art. 76	Autorizzazione e permessi di costruzione cappelle e tombe di famiglia.....	36
Art. 77	Responsabilità - Deposito cauzionale.....	37
Art. 78	Recinzioni aree - materiale di scavo.....	37
Art. 79	Sospensione dei lavori in occasione della comm.ne dei defunti.....	38
Art. 80	Vigilanza	38
Art. 81	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	38

Art. 82	Gestori di attività funebre – requisiti strutturali e gestionali.....	39
Art. 83	Divieti.....	39

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti o caduti.....	41
art. 85	Mappa	41
art. 86	Annotazioni in mappa	41
art. 87	Registro delle operazioni cimiteriali.....	42
art. 88	Schedario dei defunti	42
art. 89	Scadenziario delle concessioni	42
art. 90	Cautele	42
art. 91	Responsabile del Servizio Cimiteriale	43

CAPO XIV CONTRAVVENZIONI

Art. 92	Sanzioni.....	44
---------	---------------	----

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93	Efficacia del Regolamento	44
---------	---------------------------------	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi relativi alla Polizia Mortuaria e riferiti alla destinazione delle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione, custodia e vigilanza dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27/07/1934 n. 1256 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della L.R. n. 18 del 04/03/2010 (Norme in materia funeraria) nonché di altre norme previste in materia.

Art. 2 **Competenze**

1. Fermo restando i compiti e i poteri attribuiti dalle leggi al Sindaco in qualità di Ufficiale di Anagrafe e di Autorità Sanitaria Locale, il Comune svolge le attività di cui all'art. 1 secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti esterni tenuti a rispettare le presenti norme.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Art. 3 **Responsabilità**

1. Il Comune vigila e cura affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti in quanto servizi di interesse pubblico, indispensabili e classificati gratuiti dalla legge, sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e trasporto, tramite il soggetto incaricato dal Comune, di salme di persone decedute, sulla pubblica via o, per accidente, in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità.
 - d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
 - e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi di legge;
4. Relativamente agli interventi di cui alle lettere d) e f), lo stato di indigenza è attestato da apposita relazione da parte dei Servizi Sociali;
5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura come l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Per familiari si intendono il coniuge o in difetto i parenti più prossimi ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.
6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
7. I servizi di competenza dell'AULSS n. 9 possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il servizio cimiteriale del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Servizi Demografici e nell'Ufficio Tecnico:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- c) la planimetria del Cimitero;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

C A P O II
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, CASA FUNERARIA
E SALA DEL COMMIATO

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Dopo la denuncia di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte non prima di otto ore e non oltre trentasei ore dal decesso redigendo il certificato necroscopico.
6. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS n. 9 detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 7

Casa funeraria e sala del commiato

All'interno del territorio comunale, potranno essere istituite, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011, case funerarie e sale del commiato. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le condizioni di esercizio e di utilizzo saranno definite di volta in volta.

CAPO III FERETRI

Art. 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata al parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, decorso il periodo di osservazione, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta direttamente dall'addetto al trasporto funebre il quale provvede alla verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto o al tipo di sepoltura cui è destinato. All'atto della chiusura del feretro l'addetto al trasporto dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale di chiusura del feretro.
2. L' AULSS n. 9 esercita la necessaria vigilanza e controllo in caso di decesso dovuto a malattie infettive – diffuse, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Presente Regolamento.
3. Quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo per esigenze di tutela della salute pubblica il trattamento antiputrefattivo viene effettuato dall'impresa funebre che provvede al trasporto e confezionamento del feretro.

Art. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e a quelle definite con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010 e cioè:
 - a. inumazione del feretro: cassa di legno e materiali molto degradabili;
 - b. tumulazione: duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di zinco ermeticamente chiusa mediante saldatura come prescritto nel citato art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c. trasferimento con percorso superiore a 100 km e all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni vigenti con tumulazione in duplice cassa;
 - d. cremazione: cassa di legno; duplice cassa in caso di trasporto oltre i km 100.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dall'AULSS.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'AULSS del comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Le salme provenienti da altri Comuni o da estumulazione, potranno essere inumate anche se contenute nel doppio feretro purché venga praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 11 **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Trasporto di salme

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o di rinvenimento, al deposito di osservazione o all'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Il trasferimento di cadaveri durante il periodo di osservazione non costituisce trasporto funebre.
3. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico che rientra tra le prestazioni comprese nell'attività funebre ed è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle vigenti disposizioni regionali di igiene e di Polizia Mortuaria.
4. L'AULSS esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico – sanitari relativi al trasporto di salme.

Art. 13 Norme generali per il trasporto

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò destinati di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990 e i cui requisiti sono stabiliti con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010.
2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti e dalle autorizzazioni previste dalle norme di legge. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto soggetto incaricato di Pubblico Servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 658 del Codice Penale.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune e da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo n. 10.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato obbligatoriamente dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al Cimitero. Ai suddetti documenti va allegato il verbale di chiusura del feretro di cui all'art. 9.
3. L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di trasporto e seppellimento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnanti al Servizio Cimiteriale del Comune.
4. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, rilasciato in carta semplice.
5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune.
6. Quando sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, va data comunicazione anche a questi Comuni.
7. Compete al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:
 - Orari di svolgimento dei servizi;
 - Orari di arrivo ai cimiteri;
 - Giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - Viabilità dei veicoli interessati al trasporto
 - Luoghi per la sosta dei veicoli funebri in transito.

Art. 15 **Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

2. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie e per consegna agli istituti di studio sono eseguiti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di richiesta degli interessati e non necessita di trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.
2. L'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile assume validità di autorizzazione al trasporto. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il certificato di morte.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 14.
4. Il trasporto di cadavere per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

Art. 19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme all'estero o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione, presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda AULSS.

Art. 20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile, ove sono depositati e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato nonché direttamente dai familiari interessati con mezzi propri.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane e resti mortali, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. Le ossa devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e devono riportare i dati identificativi del defunto.
5. Per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi l'AULSS rilascia il nulla osta al trasporto e al successivo seppellimento o cremazione. Il trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con i mezzi propri.

CAPO V CIMITERI

Art. 21 Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.
2. Il Comune con apposita delibera consiliare adotta un piano cimiteriale che individua gli spazi destinati a:
 - aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati;
 - campi comuni ad inumazione ordinaria decennale;
 - tumulazioni individuali (loculi);
 - tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia);
 - cellette destinate a cassette ossario o urne cinerarie;
 - ossario comune ove raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni nel caso non siano richieste dai famigliari per altre collocazioni;
 - aree per la dispersione delle ceneri;
3. In apposita planimetria sarà riportata la delimitazione degli spazi e delle sepolture di cui al comma 2.

Art. 22 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e delle eventuali norme regionali.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.
4. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione di cadavere o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale, è tenuto a denunciarne tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Art. 23 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero, compatibilmente al piano cimiteriale sarà possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla

conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

La sepoltura in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO VI INUMAZIONI

Art. 24 Campi di inumazioni

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 25 Cippo

1. Ogni fossa contrassegnata con un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

Art. 26 Fosse per inumazione

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a 2,00 (due) metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a 2 metri) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

6. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.
8. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
9. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
11. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
13. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
14. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente punto 1).
15. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
16. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 27

Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto nelle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.
Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, e assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 28
Materiali ornamentali

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno, della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 (quindici) cm.
5. E' vietata qualsiasi manomissione delle lapidi e delle strutture. Non possono essere collocate lapidi doppie, né in verticale né in orizzontale.
6. In caso di manomissione il ripristino della lapide / struttura dovrà essere effettuato a cura e spese del concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

CAPO VII TUMULAZIONI E CONCESSIONI

Art. 29 Tumulazioni

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1. devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al precedente punto 1. sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono in solido, a carico dei privati concessionari.
5. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro.
6. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto 5. lett. b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge del concessionario.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto 5. lett c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
8. La tumulazioni in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 è consentita, qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
9. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 30
Concessioni loculi e cellette ossario

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. I loculi saranno concessi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per la tumulazione di salme di soggetti già deceduti che siano stati residenti nel Comune di Meduna di Livenza all'atto del decesso o che lo siano stati in precedenza per la durata di almeno 5 (cinque) anni;
 - b) a favore di soggetti viventi e residenti nel Comune di Meduna di Livenza ma che abbiano un'età non inferiore ad anni 70 (settanta);
 - c) potrà essere concesso un solo loculo per ogni richiedente o al massimo due, ma il secondo soltanto per la tumulazione del proprio coniuge o di ascendenti o discendenti del richiedente fino al secondo grado;
 - d) i loculi verranno concessi su ogni blocco tramite andamento sinusoidale e nel rispetto cronologico delle richieste; il secondo loculo nel caso di cui alla precedente lett. c), potrà essere concesso a fianco del primo.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo
5. **Ai fini della durata della concessione si tiene conto, come termine iniziale, la data di sottoscrizione della concessione da parte dei soggetti aventi titolo o, se precedente, quello della tumulazione della salma. Per i loculi concessi alla data di approvazione del presente Regolamento e non occupati dalla salma del richiedente, la decorrenza della concessione stessa è automaticamente rideterminata nella data di entrata in vigore della presente norma da comunicarsi con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio;**
6. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza .
I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali previa richiesta di concessione della celletta ossario.
7. In caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione del loculo prima della scadenza, al concessionario decaduto spetterà il rimborso di quanto versato all'atto della concessione in misura proporzionale al periodo trascorso dalla data della concessione alla data della intervenuta decadenza della stessa.
8. Il rimborso avverrà nel momento in cui il loculo sarà dato nuovamente in concessione, depurato della spesa per il ripristino della lapide di chiusura.
9. E' in facoltà della Giunta concedere l'intera fila di loculi (n. 4) in senso verticale anche ad un solo richiedente ed anche se non abbia raggiunto il settantesimo anno di età. Il prezzo sarà ragguagliato a quello del loculo di valore più elevato. La durata della concessione di detti loculi sarà pari ad anni 40. Le file saranno individuate dalla Giunta nell'ambito del singolo complesso di loculi fino ad un

massimo di sei e verranno concesse tramite andamento da destra a sinistra, con le stesse modalità di cui al successivo art 31 comma 1 per quanto compatibile.

Art. 31

Concessione terreno per tombe di famiglia – Oneri a carico del concessionario

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta comunale a seguito di apposito bando che disciplinerà le modalità di assegnazione e presentazione delle domande oltre al prezzo delle singole aree che sarà pari al costo per la concessione dei loculi cimiteriali ragguagliato al numero delle salme che potranno essere ospitate nel sepolcro.
2. Tali costruzioni dovranno essere approvate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell' A.U.L.S.S. o suo delegato. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.U.L.S.S. o suo delegato.
5. Sono a carico del concessionario e dei suoi eredi legittimi o testamentari, tutti gli interventi di ordinaria e di straordinaria manutenzione del manufatto e dell'area di pertinenza concessa in uso allo scopo di mantenere l'immobile in adeguate condizioni di decoro e stabilità. La violazione di tale obbligo, oltre all'applicazione della sanzione nell'ammontare prevista in base al successivo art. 92, comporterà l'onere della esecuzione degli interventi manutentivi entro il termine previsto dall'ordinanza del Responsabile del Servizio, la cui violazione potrà determinare a sua volta, la dichiarazione di stato di abbandono con l'applicazione della disciplina prevista dal successivo articolo 34 comma 2 .

Art. 32

Tombe di famiglia: divieto di cessione, rinuncia, abbandono

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti oltre al valore del manufatto come da apposita perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 33

Divieto di esecuzione opere senza autorizzazione

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.

Art. 34

Durata concessione delle aree e tombe di famiglia

1. Le concessioni delle aree per sepolture private o delle tombe di famiglia realizzate direttamente dal Comune hanno durata di anni 99 con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto, salvo rinnovo anche per un periodo inferiore.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno.

Art. 35

Revoca concessioni ultra 99 anni

1. Le concessioni a tempo indeterminato o di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Analogo provvedimento di revoca comporterà la mancata edificazione della tomba di famiglia nell'area concessa trascorsi tre anni dalla data della concessione.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 36

Forme degli atti di concessione

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

C A P O VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 Esumazioni: tipologie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Art. 38 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del turno ordinario di inumazione fissato in 10 anni, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazioni di resti mortali inumati dopo il primo decennio nel campo per gli indecomposti per mancanza di mineralizzazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto, sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Art. 39 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero comunale con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti qualora rintracciabili. Sarà comunque pubblicata sia all'Albo Pretorio che all'interno del Cimitero con un anticipo di almeno 30 giorni la lista nominativa delle esumazioni. La stessa vale come preavviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
3. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 40 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'AULSS, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. L'operazione suddetta non richiede la presenza di un operatore sanitario.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 41 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie e non richiedono di norma la presenza di un operatore sanitario.
2. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo un permanenza nel loculo non inferiore a 30 (trenta) anni e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate con ordinanza del Sindaco.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - su richiesta dei familiari prima della scadenza della concessione previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'AULSS, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per la cremazione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Servizio cimiteriale estumulazioni straordinarie per esigenze cimiteriali, e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del Comune.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare:
- a) la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
 - b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 1 – lett d), a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta Comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative (loculi o arre allo scopo disponibili nel cimitero).
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nel D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

Art. 42

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. L'operazione è gratuita qualora sia disinteresse da parte dei familiari circa la destinazione dei resti.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 43

Raccolta delle ossa

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. I resti mortali sono raccogliibili in cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 20 da destinare a cellette ossario, loculi o tomba previa richiesta degli aventi diritto.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono diligentemente raccolti e depositati nell'ossario comune.
4. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, sia o meno presente un feretro. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 44
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 45
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni o entro la data definita negli appositi avvisi.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli o smaltirli.
3. Gli aventi diritto possono essere autorizzati a reimpiegare i materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO IX CREMAZIONI

Art. 46 Cremazione

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130/2001. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, al D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, alle Circolari Ministero Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 e comunque di ogni norma vigente.
2. La cremazione del cadavere - dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 47 Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria anche per estratto;
 - b) iscrizione valida, certificata in carta libera dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. Nei casi di cui alle lettere a e b la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso, contraria alla cremazione, fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Gli aventi diritto hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso che la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale in carta resa legale, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia correlata dal certificato di necropsia in carta libera, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia, è sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 48

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile del Comune.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 49

Modalità di conservazione delle ceneri

- 1 L'urna cineraria può essere:
 - conservata all'interno del cimitero;
 - consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 50 per la conservazione in ambito privato;
 - consegnata al soggetto affidatario per la dispersione di cui all'art. 51.
- 2 L'urna può essere tumulata; in tal caso può avvenire in celletta ossario, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretri di congiunti ivi tumulati.

Art. 50

Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle urne cinerarie è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda da parte del coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o rappresentante legale dell'associazione riconosciuta

- che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, previa verifica della volont  del defunto all'affidamento delle proprie ceneri.
2. L'affidamento delle urne pu  avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 3. I soggetti affidatari delle urne cinerarie presentano al Comune dove   avvenuto il decesso, ovvero ove sono tumulate le ceneri, domanda di affidamento, la quale dovr  contenere i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente nonch  i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilit  per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilit  di trasferimento dell'urna in cimitero all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita cella ossario nel caso l'affidatario non intendesse pi  conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorit  Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - che l'urna non pu  essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorit  comunale.
 4. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale, redatto in triplice copia, che indica la destinazione finale dell'urna, ai sensi art. 49 della L.R. n. 18/2010. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario,   conservato presso il Servizio Cimiteriale del Comune di residenza e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
 5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a un familiare   stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'affidamento. L'urna deve essere conservata in un luogo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni o profanazioni. L'Amministrazione Comunale pu  procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario nonch  sullo stato di conservazione dell'urna e la sua sigillatura.
 6. In caso di emigrazione dell'affidatario verso altro comune italiano, lo stesso dovr  ottenere nuova autorizzazione all'affidamento rilasciata dal nuovo comune di residenza. Qualsiasi variazione di residenza del soggetto presso cui l'urna   conservata   comunicata altres  all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

7. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli aventi causa di consegnare l'urna in cimitero comunale, per la conservazione secondo le modalità previste dalla normativa, salvo il diritto degli aventi diritto di chiedere per loro l'affidamento dell'urna cineraria.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali.
9. Nel registro per la cremazione, di cui all'art. 52 del presente Regolamento sono annotati i dati indicati di cui al presente articolo comma 3 così come ogni variazione.
10. L'affidamento delle ceneri è a titolo gratuito.

Art. 51 **Autorizzazione alla dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130/2001, a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste all'art. 47.
2. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D. Lgs. N. 285/1990.
3. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, laghi e fiumi in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.
 - a) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.
 - b) E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei

servizi cimiteriali. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.

6. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero del capoluogo. Compete all'Ufficio Tecnico comunale la definizione dello spazio da destinare a tale finalità e l'individuazione concreta di dispersione compatibile con lo spazio suddetto e con le caratteristiche del terreno.
7. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri in area cimiteriale e non, è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 52

Registro per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio di Stato civile.
2. Nel registro verranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e l'eventuale volontà alla dispersione o dell'affidamento dell'urna cineraria.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme previste dall'art. 602 del Codice Civile (testamento olografo), su modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L'Ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, ferma restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle modalità con cui lo stesso ha manifestato la propria volontà di essere cremato oppure il ritiro del testamento olografo depositato.

C A P O X
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Art. 53

Cadaveri ricevibili nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Nei cimiteri devono essere ricevuti inoltre:
 - a) nel caso in cui la circoscrizione religiosa delle Parrocchie non coincida con la circoscrizione comunale, i cadaveri delle persone di cui alle ipotesi previste nel precedente comma, appartenenti in vita alla giurisdizione dei dette Parrocchie, anche se residenti in altro Comune;
 - b) i cadaveri delle persone in rapporto di coniugio o parentela o parentela fino al 2° grado con le persone o cadaveri di persone di cui a tutte le ipotesi sopraindicate.
3. L'ipotesi di cui alla lett. b) del 1^a comma viene estesa ai cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma che in esso, in vita, abbiano avuto comunque la residenza, anche se non all'atto del decesso.
4. Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura (inumazione e tumulazione), e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

Art. 54

Strutture e servizi cimiteriali

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura),
 - c) un deposito di osservazione;
 - d) una camera mortuaria;
 - e) una cappella;
 - f) due ossari;
 - g) un edificio (colombaro) per raccogliere le urne cinerarie;
 - h) area destinata alla dispersione delle ceneri (con apposita cassetta in materiale biodegradabile).

Taluni di questi servizi sono assicurati dal locale Ospedale Civile.

Art. 55
Personale del servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio
 - b) un custode
 - c) un manovale (affossatore o necroforo).

Detti servizi possono essere affidati a due o ad un solo operatore.

2. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 56
Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 420 del Codice Penale.

Art. 57
Custode del cimitero

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso e autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art. 58
Necroforo

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali è quello delle tumulazioni e esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse e deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 59
Oneri a carico delle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali

1. Tutti gli oneri previsti dal presente capo potranno essere affidati a ditta esterna a mezzo di apposite procedure di appalto.
2. In tale caso saranno trasferite alla ditta appaltatrice le competenze e gli adempimenti previsti per il personale di cui ai precedenti articoli.

CAPO XI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 60 Orario di apertura

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni, impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 61 Divieti di accesso

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio, fatto salvo di cani al servizio di persone non vedenti. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 62 Manutenzione dei viali, dei campi ecc.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi smaltita secondo le norme vigenti in materia di rifiuti. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 63 Essenze arboree concesse

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 64 Posa di lapidi, croci, cippi ecc.

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 65

Rimozione di ornamentazioni vietate

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni (o ceri votivi) anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, ovvero siano di intralcio all'esercizio dei diritti di altri concessionari o all'attività manutentiva del cimitero, dei suoi impianti, ecc., come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 66

Divieto di asportazione di materiali ed oggetti

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 67

Divieto di danni o sfregi ai muri, cappelle ecc.

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 68

Persone autorizzate a presenziare alle esumazioni straordinarie

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 69

Giorni vietati per le tumulazioni

1. Le tumulazioni e le sepolture non potranno aver luogo nei giorni di domenica e nelle altre festività, fatta eccezione nel caso di concomitanza di più giorni festivi.

Art. 70

Contegno nel cimitero

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impréjudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 71

Divieto sostituzione lastre

1. E' vietato sostituire la lastra di marmo di chiusura dei loculi fornita dal Comune con altra di tipo diverso come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 72
Divieto scambio loculi

1. Sono vietati trasferimenti interni o scambi di loculi che non siano motivati da ragioni igienico-sanitarie o da altre cause di forza maggiore e non siano debitamente autorizzati.

Art. 73
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; è fatto obbligo di separare i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o apporre sfregi sulle lapidi, sulle cappelle o sui muri;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da i parenti del defunto o non autorizzati.
 - o) qualsiasi attività commerciale.
 - p) chiedere l'elemosina, fare queste o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune;
 - q) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta costruttrice o fornitrice. Eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi.
 - r) depositare materiale di qualsiasi natura dentro e fuori le mura del cimitero.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 74
Tasse, diritti e tariffe per le concessioni cimiteriali

1. L'importo delle tasse, diritti e tariffe per tutte le concessioni e servizi cimiteriali, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri generali:

- i corrispettivi vengono fissati tenuto conto dei costi di costruzione (compresa l'esposizione finanziaria), e di manutenzione degli impianti cimiteriali;
- i corrispettivi possono variare anche sensibilmente (ad esempio concessioni di loculi diversificate secondo la fila), sempre sulla base di tariffe generali, onde realizzare una distribuzione lineare nel tempo delle concessioni stesse;
- le concessioni, compatibilmente con esigenze opposte o di forza maggiore o di legge, sono ispirate a criteri di liberalità;
- i corrispettivi dei servizi tengono conto del costo effettivo dei medesimi;
- i corrispettivi delle concessioni inerenti alle fosse comuni sono di importo contenuto (atteso che dette concessioni sono destinate alla parte meno abbiente della popolazione) e sono rapportati alle dimensioni dei cippi o lapidi ecc.

C A P O X I I

IMPRESE E LAVORATORI PRIVATI

Art. 75

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 76

Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia

Collocazione

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'AULSS, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del competente ufficio tecnico.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 77

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 78

Recinzioni aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a cura e spese della ditta costruttrice alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. I soggetti che eseguono i lavori all'interno dei cimiteri comunali sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose. Gli stessi sono obbligati a rispettare tutte le norme in vigore.
5. In caso di violazione di norme, regolamenti e prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, l'Amministrazione comunale potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione delle opere difformi.
6. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

10. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 79

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art. 80

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del servizio finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 77.

Art. 81

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - avvertire il Sindaco, di tutte quelle necessità che si dovessero presentare sotto l'aspetto sanitario ed eseguire tempestivamente le eventuali disposizioni impartite dal Sindaco stesso e/o dall'Azienda Sanitaria Locale nelle sfere delle proprie attribuzioni generali e specifiche.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare

Art. 82

Gestori di attività funebre – Requisiti strutturali e gestionali

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - trattamenti di tanatocosmesi;
 - recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera e) della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purchè non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10.
7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

Art. 83

Divieti

1. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Ogni attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata ed è tassativamente vietata nei cimiteri in quanto incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale.
2. È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

C A P O XIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco, su conforme parere della Giunta, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. Le salme dei caduti in guerra saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

Art. 85

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 86

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione;

- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 87

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto, è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Art. 88

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 85, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui al comma 3 dell'art. 85.

Art. 89

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91
Responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune, l'emanazione degli atti gestionali previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso ed in attuazione degli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano secondo le proprie competenze, ai Responsabili competenti, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, e concessioni) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

C A P O XIV CONTRAVVENZIONI

Art. 92 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art.7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge. L'ammontare del pagamento in misura ridotta è stabilito dalla Giunta Comunale.

C A P O XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 Efficacia del regolamento

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010).